

REPUBBLICA ITALIANA                      Sent. n. 177/2015  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

Claudio Galtieri	Presidente
Eugenio Musumeci	componente
Giuseppina Veccia	componente relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 28180 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro LAINO Marcello, nato a Foggia il 10.07.1972 e residente in Monza (MB), in via G.B. Tiepolo, n.4, C.F. LNAMCL72L10D643W.

Visto il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo novellato dal decreto legge 26 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639.

Visto l'atto di citazione in data 12 dicembre 2014 della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, ritualmente notificato al convenuto.

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 10 giugno 2015, con l'assistenza del Segretario dott. Salvatore Carvelli, il Giudice Relatore Giuseppina Veccia ed il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G.

Fabrizio Cerioni, non costituito né comparso il convenuto.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti di causa.

Ritenuto in

**FATTO**

Con atto di citazione depositato in data 12 dicembre 2014, la Procura presso questa Sezione ha convenuto in **giudizio LAINO Marcello per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale S. Gerardo" di Monza, della somma di euro 23.272,00 a titolo di responsabilità amministrativa, pari ai compensi complessivamente percepiti per attività libero-professionali rese a titolo oneroso in favore di diversi soggetti giuridici e non autorizzate dall'Azienda, nel periodo compreso tra l'anno 2002 e l'anno 2003. L'interessato, al quale è stato comunicato con nota del 21/12/2012 l'esito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza che avevano portato ad accertare lo svolgimento di dette prestazioni, non ha mai fatto pervenire alcuna osservazione a riguardo.**

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.Igs. 165/2001, l'Ospedale San Gerardo di Monza ha invitato l'odierno convenuto a versare nelle casse dell'ente la somma esattamente equivalente all'ammontare dei compensi percepiti per l'attività extra-istituzionale non autorizzata.

A tale invito non ha fatto seguito alcun versamento da parte del LAINO né lo stesso, al quale la Procura contabile, ravvisati i presupposti della

fattispecie di danno erariale delineata dall'art. 53, commi 7 e 7 bis del D.lgs. 165/2001, ha notificato invito a dedurre in data 4 luglio 2014, ha fatto pervenire alcuna deduzione.

Da ciò l'atto introduttivo dell'odierno giudizio volto ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 23.272,00, oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.

Nella fattispecie l'attore pubblico ha ritenuto sussistere tutti i presupposti per l'azione erariale, sia con riguardo all'applicabilità ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale della disciplina della responsabilità amministrativa di cui all'art. 1 della legge 20/1994, sia con specifico riferimento alla fattispecie di responsabilità delineata dall'art. 53, commi 7 e 7 bis, del d.lgs.165/2001, derivante dal mancato riversamento dei compensi percepiti per l'attività libero professionale non autorizzata, svolta presso terzi, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Ospedale S. Gerardo di Monza.

La condotta contestata è costituita, per la Procura, dalla violazione del principio di esclusività della prestazione nei confronti dell'ente pubblico e dal mancato riversamento, nel bilancio del medesimo ente, dei compensi percepiti dal dipendente non autorizzato.

**Circa l'elemento soggettivo, il Requirente ritiene sussistere una volontà dolosa intesa come volontà consapevole di non adempiere ai propri obblighi di servizio ivi compreso quello di richiedere all'Amministrazione di appartenenza l'autorizzazione a svolgere l'attività extraistituzionale in discorso.**

All'udienza dell'8 aprile u.s. il convenuto non si è costituito.

La Sezione, con ordinanza n. 57/2015, ha disposto l'acquisizione ed il deposito, a cura degli Uffici di Procura, del certificato storico anagrafico del LAINO, onde verificarne la residenza effettiva al momento della notifica degli atti di invito a dedurre e di citazione in giudizio ed ha fissato l'udienza pubblica alla data del 10 giugno 2015 per la trattazione.

Con nota prot. 4784 del 27 aprile 2015 la Procura ha depositato presso questa Sezione il certificato storico anagrafico dal quale il LAINO risulta residente dal 25.10.2005 all'indirizzo di Monza, via G.B. Tiepolo, n.4, ove gli sono stati notificati gli atti relativi al presente giudizio.

La Procura ha, inoltre, depositato precedenti giurisprudenziali a supporto della pretesa erariale, con specifico riferimento al *quantum* del danno contestato, da determinarsi in misura pari all'ammontare dei compensi percepiti per l'attività lavorativa non autorizzata, al lordo degli oneri fiscali.

Nell'odierna udienza - non presente il convenuto - la Procura ha ribadito sostanzialmente gli argomenti fin qui esposti e confermato le conclusioni già rassegnate.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Ritenuto in

## DIRITTO

Verificata la regolarità formale del contraddittorio, previa declaratoria di contumacia dell'odierno convenuto, il Collegio passa a scrutinare il merito.

**Con l'atto di citazione all'esame, la Procura regionale ha contestato al convenuto - dipendente a tempo pieno, con qualifica di collaboratore professionale sanitario-infermiere a tempo indeterminato dell'Azienda ospedaliera San Gerardo di Monza - di aver svolto attività lavorativa libero professionale non autorizzata presso strutture private; il Requirente ha altresì assunto che da tale attività sarebbe derivato un danno all'ente di appartenenza per violazione del principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico ed il conseguente obbligo di pagamento della "sanzione" ex articolo 53, comma 7, d. lgs.n. 165 del 2001, costituito dal versamento dei compensi percepiti, accertati in euro 23.272,00 per le prestazioni non autorizzate in conto entrata del bilancio dell'Azienda ospedaliera.**

La domanda della Procura merita accoglimento.

In proposito, giova precisare che **all'articolo 53, comma 7, citato è stato di recente aggiunto il comma 7-bis, significativamente atto a chiarire la valenza sostanzialmente "sanzionatoria" della disposizione medesima.**

**Dispongono le norme in argomento, nell'aggiornato testo (rif.: articolo 1, comma 42, lett. c) e d) della legge n. 190 del 2012:**

- articolo 53, comma 7: *"I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più grave sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti";*

- articolo 53, comma 7-bis: *"L'omissione del versamento da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti".*

**Dal disposto della norma, risulta evidente che al comma 7-bis debba essere riconosciuto, oltre ad un contenuto processuale - nella parte in cui attribuisce alla cognizione della Corte dei conti i giudizi della specie - altresì un contenuto sostanziale, di valenza chiarificatrice, laddove si è statuito che il dipendente pubblico che indebitamente abbia percepito compensi per l'attività esterna non autorizzata, risponde di "responsabilità erariale" per la semplice omissione del versamento in favore dell'Amministrazione di appartenenza delle relative somme.**

**Emerge con chiarezza che la norma è finalizzata a scoraggiare una**

**condotta antigiuridica ampiamente diffusa, mediante la “sanzione” della sostanziale disutilità - data la prevista spogliazione dei relativi proventi - della prestazione non autorizzata, integrata dall’obbligo della destinazione dei medesimi compensi all’Amministrazione d’appartenenza e ciò a prescindere dalla dimostrazione di effettivi nocuenti arrecati all’interesse patrimoniale della P.A.**

In detta prospettiva, quindi, trova pieno accoglimento la domanda di condanna del convenuto LAINO Marcello, ai sensi dell’articolo 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. 165/2001, formulata dalla Procura regionale.

**Circa l’elemento psicologico, appare fuor di dubbio che il dipendente abbia occultato alla propria Amministrazione lo svolgimento dell’attività libero professionale prestata presso strutture private nel periodo 2002-2003 e che fosse pienamente consapevole della necessità di una previa autorizzazione per lo svolgimento di attività esterne, trattandosi di nozioni basilari di status verosimilmente note e conosciute all’atto del sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo pieno con un ente pubblico.**

Ne discende che - risultando incontestati, anche per rinuncia all’esercizio del diritto di difesa, i fatti materiali alla base dell’atto di citazione - il convenuto deve essere condannato al versamento dei compensi indebitamente percepiti da terzi per lo svolgimento delle precitate attività libero professionali non autorizzate, in conto dell’entrata del bilancio dell’Azienda ospedaliera di appartenenza, per essere destinati ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Il tutto, come da quantificazione attuata dalla Procura regionale - pari ad euro 23.272,00, oltre a rivalutazione monetaria - a decorrere dalla data della nota di contestazione, da parte dell’Azienda ospedaliera, dell’indebita percezione dei compensi, prot.n. 21919 del 21.12.2012, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza - ed interessi, Non sussistono né si rinvergono segnatamente nella presente fattispecie, caratterizzata dal dolo dell’agente, i presupposti per alcuna riduzione dell’addebito.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

#### **P. Q. M.**

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando in composizione collegiale sul giudizio di responsabilità rubricato al n. 28180 del registro di Segreteria

#### **CONDANNA**

LAINO Marcello al versamento della somma di euro 23.272,00 (ventitremiladuecentosettantadue/00) in conto dell’entrata del bilancio dell’Azienda ospedaliera “Ospedale S. Gerardo di Monza”; su tale importo andranno altresì corrisposti la rivalutazione monetaria, come in motivazione, e gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo pagamento; dette somme andranno destinate ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Le spese di giustizia nella misura di € 224,91 (duecentoventiquattro/91) seguono la soccombenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 giugno 2015.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giuseppina Veccia

Claudio Galtieri

Depositato il 14/10/2015